

**R.G. n.82685/2015**



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 82685 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2015, promossa da:

[REDACTED], nato in **Costa D'Avorio**, [REDACTED]  
elettivamente domiciliato in Roma, in via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio dell'avv. Jacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso.

- ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA**

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento protezione internazionale

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 21/12/2015, [REDACTED] cittadino della Costa D'Avorio, ha impugnato il provvedimento emesso il 10/11/2015 e notificato il 09/12/2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha respinto la sua domanda.

Innanzitutto alla Commissione (verbale 10/11/2015) il ricorrente racconta di essere nato e cresciuto in Costa D'Avorio e precisamente ad Abidjan, nel quartiere di Williamsville, in una famiglia musulmana, di etnia djoula e così composta: genitori (entrambi deceduti) e dal ricorrente come unico figlio. Inoltre il richiedente riferisce di aver perso il padre nel 2007, a causa di un incidente in auto, e la madre nel 2009, per cause naturali, e di aver deciso di lasciare la Costa d'Avorio il 15.04.2011 dopo aver trascorso qualche anno cercando di sopravvivere, sebbene in completa solitudine. Durante i vari spostamenti ha attraversato Burkina Faso, Niger, Libia e infine l'Italia dove è giunto via mare il 9.06.2015. Il ricorrente dichiara di non voler tornare in Costa D'Avorio poiché privo di qualsiasi riferimento familiare e affettivo.

La Commissione Territoriale di Roma, ritenendo che la condizione del richiedente attenga ad una vicenda privata e che non configuri alcun fondato timore di persecuzione, ha escluso la possibilità di accedere al riconoscimento dello status di rifugiato, escludendo altresì la sussistenza di elementi utili a definire un pericolo grave per il richiedente nel caso del suo rientro nel paese di origine, né dei presupposti per concedere la protezione umanitaria.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo, in via principale, la sussistenza della che sia riconosciuto il diritto d'asilo o, in via subordinata sia accertato e dichiarato il diritto a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria, ovvero ancora più in subordine il riconoscimento ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Benché ritualmente notificata del ricorso introduttivo, la Commissione Territoriale non si è costituita, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.

Nel corso del giudizio è stata espletata l'audizione del richiedente, sono stati esaminati i documenti prodotti dallo stesso e sono state acquisite informazioni sul suo paese di provenienza.

In via di premessa, ai fini dei criteri di giudizio che devono guidare il giudice nella decisione, va ricordato che l'esame della domanda di protezione internazionale, a causa delle speciali condizioni di fragilità in cui si trova il ricorrente, è svolto in adempimento di un dovere di 'cooperazione' con il richiedente, che impone al giudice di valutare se la parte abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (tra le altre, Cass., 30.7.2015, n. 16201; Cass., 16.7.2015 n. 14988). Fanno da corollari a tali principi, da un lato, i poteri istruttori officiosi di cui dispone il giudice, legittimato ad attingere informazioni anche da documenti e rapporti elaborati da fonti non governative e, dall'altro, l'effetto di evidente attenuazione dell'onere probatorio, altrimenti gravante sul richiedente secondo le regole generali del processo civile.

#### Quanto alla richiesta relativa alla concessione dello status di rifugiato

Ai sensi della Convenzione di Ginevra (art. 1 Conv. Ginevra 28.7.1951; l. 24.7.1954 n. 722) "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".

L'esame del richiedente svolto all'udienza del 14.07.2016, mediante l'ausilio di un interprete di lingua julà, ha ribadito quanto emerso dall'interrogatorio avanti alla Commissione territoriale nel verbale del 10.11.2015, confermando le informazioni relative alle sue origini e alla sua famiglia e dichiarando di non aver più nessuno in Costa D'Avorio e di non aver alcuna possibilità di mantenersi se tornasse nel suo Paese ("*..nel mio Paese non c'è nessuno che possa prendersi cura di me..*").

Le vicende raccontate dal richiedente non consentono di ritenere che la propria situazione rientri tra quelle previste dalla "Convenzione di Ginevra sullo Status di Rifugiato" del 1951, per la mancanza di un presupposto di persecuzione ai suoi danni, dal momento che i disagi rappresentati trovano origine in una situazione personale e familiare che non ha comportato esclusioni sociali significative o atti persecutori ai suoi danni.

#### Quanto alla richiesta relativa alla concessione della protezione sussidiaria

Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale. Il tutto con la precisazione (che vale anche per l'eventuale riconoscimento dello status di rifugiato) di cui all'art. 5. del predetto d.lgs 251/2007, per il quale ai fini della valutazione della domanda di

protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave possono identificarsi nello Stato, nei partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, in soggetti non statuali, se i responsabili di cui sopra, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione (protezione che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 deve essere effettiva e non temporanea, e tradursi nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure).

Ebbene, i fatti rappresentati dal ricorrente, così come non integrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, non rientrano nelle ipotesi di cui agli articoli a) e b) dell'art. 14.

Per quanto attiene alla terza forma di protezione sussidiaria, riconducibile alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. 26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è *dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente suscumbibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto .. e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione*. Ebbene, dalle informazioni reperibili sul paese di origine del richiedente (<http://www.refworld.org/country,...CIV,,5a61ee84a,0.html>) risulta che il paese sta proseguendo il processo di superamento della grave e sanguinosa crisi che lo ha interessato tra il 2000 ed il 2011; le notizie che provengono dalla Costa d'Avorio non restituiscono l'immagine di un paese interessato da violenza generalizzata ed indiscriminata, atti di terrorismo, continue violazioni dei diritti umani. Risulta tuttavia evidente che la ritrovata stabilità del paese presenta ancora elementi di precarietà: si pensi all'ondata di ammutinamenti e manifestazioni da parte di gruppi di militari, che hanno per diversi giorni preso il controllo della seconda città del paese, Bouake, e ne hanno mantenuto il controllo sino a che il governo non ha accolto le loro richieste economiche; si legge ancora che molte delle profonde criticità del paese non sono state ancora rimosse, nonostante le riforme promulgate dal presidente Ouattara; il sistema giudiziario appare ancora eccessivamente politicizzato; i frequenti contrasti sulla proprietà terriera rimangono un'importante fonte di tensione intercomunale, in particolare nella Costa d'Avorio occidentale, tanto che in ottobre e novembre del 2017, almeno 10 persone sono state uccise durante gli scontri tra gruppi rivali per il controllo del territorio nelle foreste protette nella Costa d'Avorio occidentale. In precedenza, nel marzo 2016, violenti scontri intercomunitari tra pastori e agricoltori a Bouna avevano provocato almeno 27 morti e migliaia di sfollati. Inoltre, sebbene la stampa della Costa d'Avorio abbia operato in gran parte senza restrizioni, le leggi che criminalizzano la pubblicazione di false informazioni sono state occasionalmente utilizzate per arrestare ingiustamente i giornalisti e diversi giornali pro-opposizione sono stati temporaneamente sospesi.

Nel complesso, peraltro, non può essere accordata la protezione sussidiaria nemmeno ai sensi dell'art. 14 lett. c) del D.Lgsvo n. 251/2007.

#### Quanto alla richiesta relativa alla concessione della protezione umanitaria

La protezione di tipo umanitario non incontra una puntuale definizione legislativa anche se, sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, può essere accostata ai permessi di natura umanitaria risalenti agli artt. 5, comma 6 e 19 del D.Lgsvo n. 286/1998, che prevede la possibilità del rilascio ad opera del Questore di un permesso di soggiorno in presenza di *seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello*

*Stato italiano.* La Corte di Cassazione ha affermato che, “secondo il consolidato orientamento di legittimità, la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori.” (Cass., 4139/2011; 24544/2011). Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 D.Lgvo n. 286/1998 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali (Cass., 22111/2014; Cass., 15466/2014).

Va tenuto conto in ogni caso della “specificità situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne, vittime della tratta degli esseri umani, persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ( art. 19 D.L.vo 251/2007).

Considerato, in particolare, che “in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), ovvero l'esistenza di situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria, deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore” (Ord. n. 15466/2014; Ord. n. 24544 del 21/11/2011).

Dunque, il permesso per motivi umanitari può essere accordato ove emergano fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità, da valutarsi tanto in ragione al paese di provenienza (residua instabilità politica, violenza sociale, disastri ambientali) quanto alla specifica condizione personale (stato di salute, età, condizioni familiari, inserimento sociale).

Nel caso del richiedente, ricorrono tanto l'uno tanto l'altro dei profili, in primo luogo per la ricordata residua instabilità politica, che di per sé, suggerisce di accordare tale forma gradata di protezione, ma anche per la giovane età del richiedente, che ha lasciato il suo paese appena maggiorenne.

Ritenuto, infine, che la natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- riconosce a [REDACTED], nato in **Costa D'Avorio**, il [REDACTED] il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.  
compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 9 bis come introdotto dall'art. del D.L 132/2015.

Così deciso in Roma il 2/2/2018

IL GIUDICE  
[REDACTED]